

STATUTO

**DOMO MEA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NULVI SS PIAZZA ROSA FONTANA
1

Numero REA: SS - 224504

Codice fiscale: 03034910905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep. 8.591/7.250	
STATUTO DELLA SOCIETÀ	
"DOMO MEA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
Art. 1 - Denominazione e sede	
E' costituita la Società Cooperativa Sociale denominata "DOMO MEA SOCIETA'	
COOPERATIVA ONLUS", con sede in Nulvi.	
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze anche altrove.	
Art. 2 - Durata	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà	
essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
zienti.	
TITOLO II	
SCOPO – OGGETTO	
Art. 3 - Scopo mutualistico e Oggetto sociale	
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il	
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari-assistenziali ed	
educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91.	
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mon-	
diale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la de-	
mocraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comu-	
nitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
- 1 -	

3 di 31

	SOCIOASSISTENZIALE/SANITARIO	
	La cooperativa gestisce servizi sanitari e di assistenza, nei modi e nelle forme ritenute	
	idonee per il raggiungimento dello scopo sociale, quali, a titolo puramente indicativo:	
	- servizi ed interventi di sanità leggera, attraverso l'avvio e la gestione di centri sanitari	
	quali poliambulatori specialistici e ambulatori odontoiatrici;	
	- servizi di assistenza domiciliare semplice integrata, infermieristica e sanitaria, di attività	
	a ciclo diurno residenziali o semi residenziali a favore di persone anziane, inferme o bi-	
	sognose, e di persone con disabilità e/o in condizione di svantaggio sociale;	
	- assistenza sanitaria ed infermieristica di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di	
	riposo, comunità e luoghi di cura;	
	- servizi specialistici assistenziali, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria;	
	- attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari (SAD) che presso strutture	
	sanitarie, comunità e simili;	
	- educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione del-	
	le malattie;	
	- strutture sanitarie, socio sanitarie, di assistenza ed educative, centri di cura preventiva,	
	cliniche, palestre con finalità terapeutiche, fisioterapiche e riabilitative, centri termali e si-	
	mili;	
	- l'organizzazione e la gestione di centri per anziani quali: case di cura, case di riposo,	
	Casa albergo, Alberghi per anziani case protette, CRA (Casa Residenza Anziani), RSA	
	(Residenza Sanitaria Assistenziale), appartamenti protetti, Comunità alloggio, residenze	
	protette, centri diurni;	
	- l'organizzazione e la gestione di centri per disabili quali Centro socio-riabilitativo resi-	
	denziale, Gruppo appartamento, Residenza protetta, Centro socio-riabilitativo diurno,	
	Centro socio - occupazionale o di terapia occupazionale;	
	- 3 -	

	- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per adulti in difficoltà, quali a titolo	
	esemplificativo: - gestione di progetti socioriabilitativi in Bassa Soglia, ivi compreso quel-	
	lo per Bassa Soglia riservato per alcoolisti e tossicodipendenti; - dormitori e/o centri a	
	bassa soglia riservati esclusivamente ad utenti con problemi di dipendenze; prima e se-	
	conda Accoglienza;	
	- Centri Diurni;	
	- Luoghi di aggregazione finalizzati a: socializzazione, avvio di percorsi per inserimento	
	in attività laboratoriali, sostegno psico-sociale, segretariato sociale per l'accesso alle risor-	
	se., ivi compresi quelli riservati ad alcoolisti e tossicodipendenti;	
	- l'organizzazione e la gestione di centri e servizi per immigrati e profughi, quali, ad	
	esempio, Centri di accoglienza abitativa;	
	TEMPO LIBERO	
	La cooperativa:	
	- valorizza il tempo libero delle persone di ogni età gestendo attività formative, ricreati-	
	ve, ludiche, sportive ed anche percorsi di turismo sociale, responsabile e sostenibile;	
	- sviluppa le capacità di espressione artistica, drammatica e sportiva delle persone, con	
	particolare attenzione ai soggetti diversamente abili;	
	- promuove e gestisce centri di ascolto e altri servizi specializzati rivolti a soggetti in si-	
	tuazione di marginalità e disagio sociale;	
	- gestisce servizi sociali orientati ai bisogni di persone anziane in modo stabile o tempo-	
	ranco, in proprio o per conto terzi e in particolare gestisce centri diurni ed altre strutture	
	con carattere animativo-ricreativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita,	
	nonché iniziative per la cultura di cui al punto seguente;	
	- sviluppa applicazioni e gestione di FAB LAB;	
	- offre servizi di consulenza e progettazione;	

	CULTURA	
	La cooperativa:	
	- realizza percorsi ed eventi culturali ed artistici in collaborazione con monumenti, mu-	
	sei, pinacoteche, biblioteche, archivi ed altro, per educare alla valorizzazione del patri-	
	monio culturale e storico e per sviluppare la dimensione estetica delle persone;	
	- organizza corsi, percorsi, pacchetti didattici e ogni altra iniziativa diretta a far crescere	
	le persone nella conoscenza e nel rispetto dell'ambiente naturale nella varietà delle sue	
	componenti e nei suoi ritmi, sensibilizzando a tutte le questioni ad esso legate;	
	- educa alla valorizzazione delle culture, delle tradizioni e dei mestieri che caratterizzano	
	il presente o sono appartenuti al passato;	
	- è attenta al mondo delle comunicazioni, offrendo strumenti e iniziative formativi e in-	
	formativi per insegnanti, educatori, mondo del volontariato e della cooperazione e sog-	
	getti comunque interessati;	
	- promuove e gestisce tutte le iniziative che favoriscono la promozione culturale e la	
	qualificazione professionale delle donne;	
	- incoraggia il dialogo tra le culture, mettendo a disposizione gli strumenti e gestendo le	
	iniziative utili e necessarie per rafforzare le identità, facilitare l'integrazione e favorire un	
	reciproco arricchimento;	
	- è attenta ai processi di integrazione europea e ai rapporti con i paesi di ogni parte del	
	mondo per cogliere e fare conoscere le ricchezze che ne possono derivare, attraverso la	
	gestione di appositi servizi e/o progetti di cooperazione;	
	TRASPORTI	
	l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e accompagnamento di minori, perso-	
	ne diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei comprese le ambulanze.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa po-	
	- 5 -	

	trà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobi-	
	liare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle atti-	
	vità sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime	
	compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti nor-	
	me in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizio-	
	ne in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione plurienn-	
	nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge	
	31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere	
	lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolge-	
	re attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso	
	di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529	
	del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusi-	
	vamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni atti-	
	- 6 -	

	vità di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 4 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	1)- <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e coo-	
	perare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso	
	l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della	
	propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello	
	scopo mutualistico ed adesione al medesimo;	
	2)- <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei li-	
	miti previsti dalla legge.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati,	
	nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Coope-	
	- 7 -	

	rativa.	
	Art. 5 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'arti-	
	colo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di con-	
	tribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene	
	fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni re-	
	lative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo ammini-	
	strativo della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a	
	quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predi-	
	sposti dalla Cooperativa;	
	- 8 -	

	il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli im-	
	pegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-	
	mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà es-	
	sere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale	
	non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo,	
	si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 6 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo do-	
	manda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale	
	nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b)- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale,	
	delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	c)- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà co-	
	munque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d)- la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regola-	
	menti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f)- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria con-	
	- 9 -	

	tenuta nell'articolo 38 del presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società,	
	associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazio-	
	ni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale,	
	la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo	
	5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle doman-	
	de non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convoca-	
	zione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilan-	
	cio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 - Conferimenti e Quote	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 500,00 (cin-	
	- 10 -	

quecento virgola zero zero) ciascuna.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b)- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c)- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla

	quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci-	
	ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d)- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso	
	di ricevimento o PEC alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere, non oltre i seguenti dieci giorni, la relativa	
	comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in ca-	
	so di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro in-	
	staurati.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a)- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b)- risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo	
	statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto	
	mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a cinque	
	- 12 -	

	giorni per adeguarsi;	
	c)- previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro cinque	
	giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	d)- svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e)- nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure com-	
	metta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'arbitro ai	
	sensi dell'articolo 38 del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunica-	
	zione.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di	
	esclusione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutua-	
	listici pendenti.	
	Art. 12 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere	
	il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 - Rimborso della quota	
	I soci receduti o esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote intera-	
	- 13 -	

	mente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale,	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le som-	
	me ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del	
	soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 ^{quinquies} , com-	
	ma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verifi-	
	cati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	
	cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi	
	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) an-	
	ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà	
	devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere	
	al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal re-	
	golamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del so-	
	vrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni	
	e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del co-	
	dice civile.	
	- 14 -	

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n.59.

Art. 16 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende

trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradimento ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Art. 18 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 - Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a)- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b)- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c)- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;

d)- i voti spettanti al socio sovventore saranno determinati in assemblea al momento dell'ingresso del socio sovventore in cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e)- i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b)- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinati:

- a)- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c)- a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori

	nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni,	
	nel rispetto della normativa vigente.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 - Organi sociali	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a)- l'Assemblea dei soci;	
	b)- l'Organo amministrativo;	
	c)- l'Organo di Controllo, se nominato.	
	Art. 25 - Funzioni dell'Assemblea	
	L'Assemblea:	
	a)- approva il bilancio e destina gli utili;	
	b)- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	c)- procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d)- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;	
	e)- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;	
	f)- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	g)- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	- 19 -	

	h)- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente	
	statuto;	
	i)- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j)- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01	
	e gli eventuali regolamenti interni;	
	k)- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	l)- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	m)- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presen-	
	te Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere	
	redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo	
	creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, fa-	
	cendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 26 - Convocazione dell'Assemblea	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordi-	
	ne del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata pres-	
	so la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la	
	sede sociale, purché in Italia.	

	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata	
	ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai	
	soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che	
	sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso	
	ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 30	
	(trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di Control-	
	lo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali	
	non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli	
	oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo	
	comma del successivo articolo 29.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasforma-	
	zione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	- 21 -	

Art. 28 - Voto ed intervento

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di due voti come deliberato in assemblea al momento dell'ingresso in cooperativa.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 20.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a)- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b)- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c)- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d)- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sov-

	ventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal co-	
	niuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante	
	oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro	
	metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano,	
	per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua as-	
	senza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'As-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 - Amministrazione	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da tre a cinque eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in	
	volta, il numero, per una durata non superiore a tre esercizi.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci coo-	
	- 23 -	

	peratori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre esercizi. Gli Amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Art. 31 - Compiti dell'Organo amministrativo	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle	
	materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'arti-	
	colo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e del-	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determi-	
	nandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni 60 (sessanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministra-	
	tori e all'Organo di Controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 - Convocazioni e deliberazioni	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non me-	
	no di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o	
	messaggistica, in modo che i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche	
	- 24 -	

	dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in	
	carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la mag-	
	gioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazio-	
	ne. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che	
	provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati del-	
	la votazione;	
	3- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi og-	
	getto di verbalizzazione;	
	4- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-	
	multanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il	
	Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sotto-	
	scrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la	
	deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha vota-	
	to chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale,	
	se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	- 25 -	

operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, invece della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 - Integrazione dell'Organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai	
	Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Diret-	
	tori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano	
	al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso confe-	
	rite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti	
	1. La società può nominare un organo di controllo od un revisore. L'organo di controllo	
	può essere costituito o da un sindaco unico o da un Collegio Sindacale composto di tre	
	membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai	
	soci in occasione della nomina dello stesso collegio. Nei casi previsti dal secondo e terzo	
	comma dell'art. 2477 cod. civ., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbli-	
	gatoria; in tal caso si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.	
	2. La struttura e i membri dell'organo di controllo sono decisi dai soci in sede di nomina.	
	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili e	
	il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo della	
	durata del loro ufficio.	
	3. Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, le riunioni possono essere tenute con	
	mezzi di telecomunicazione in conformità alle disposizioni sopra previste in materia di	
	Assemblea dei soci.	
	4. I membri dell'organo di controllo hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	- 27 -	

2043bis cod. civ. ed esercitano la revisione legale dei conti della società, salvo che ciò non sia consentito nei casi previsti dalla legge.

5. All'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste sul Collegio Sindacale per le società per azioni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 37 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede. L'arbitro formerà la propria decisione ex lege in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivate

	lutate a norma del precedente articolo 23, lettera d) e dei dividendi deliberati e non anco-	
	ra corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 40 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti	
	tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della leg-	
	ge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 41 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione	
	del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono es-	
	sere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Coo-	
	perativa:	
	non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; non	
	- 29 -	

31 di 31